

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. **26**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **ATTAGUILE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della sospensione dei contratti per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

*Presentata il 3 aprile 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'idea di collegare in modo stabile la Sicilia al continente risale addirittura all'epoca dei romani; nei secoli, le proposte che si sono succedute sono state bloccate da oggettive difficoltà di carattere ingegneristico, dovute alle condizioni ambientali dello Stretto di Messina, ai fondali marini irregolari e profondi, alle correnti marine, ai forti venti e all'elevata sismicità della zona, fino ad arrivare al progetto di ponte strallato a campata unica degli anni ottanta.

Negli anni Duemila, l'opera è stata compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (« legge obiettivo »), quale parte del corridoio paneuropeo n. 5 Helsinki-La Valletta. L'avvio concreto del progetto risale agli anni 2002-2003.

Il soggetto concessionario è la società Stretto di Messina, che è una società a totale capitale pubblico, i cui azionisti principali sono l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa per la larghissima maggioranza (oltre l'80 per cento), Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e le due regioni Sicilia e Calabria, per la restante parte.

Ai fini della realizzazione dell'opera è stata prevista un'articolata organizzazione che prevede il coinvolgimento delle migliori competenze, scelte a seguito dell'espletamento di quattro gare internazionali, avviate a partire dall'aprile 2004, che hanno visto la partecipazione di oltre sessanta aziende, delle quali venti estere.

Il contraente generale che si è aggiudicato la gara è Eurolink, un'associazione temporanea di imprese (ATI), formata dalla capogruppo mandataria Impregilo

Spa e da una serie di imprese italiane ed estere che hanno firmato il contratto nel marzo 2006.

Con il decreto-legge n. 187 del 2012, non convertito in legge e le cui norme sono in parte confluite nell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Governo Monti ha previsto la stipulazione di un apposito atto aggiuntivo al contratto vigente tra la società Stretto di Messina Spa e il contraente generale, la cui mancanza, entro il termine stabilito del 1° marzo 2013, ha sancito la decadenza di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale in essere.

Contestualmente la società Stretto di Messina Spa è stata posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è stato nominato un commissario con il compito di concluderle entro un anno dalla sua nomina.

Il corridoio paneuropeo n. 5 Helsinki-La Valletta è un asse nord-sud fondamentale per la comunicazione delle aree periferiche del mare Mediterraneo con il nord Europa e fa parte della rete transeuropea dei trasporti TEN.T, il cui sviluppo è stato recentemente riconfermato con regolamento della Commissione trasporti del Parlamento europeo, ampliando il percorso del corridoio paneuropeo n. 1 Berlino-Palermo a meridione e includendo anche collegamenti del tipo Autostrade del mare tra la Sicilia e Malta.

Il corridoio paneuropeo n. 5 Helsinki-La Valletta, nel suo tracciato meridionale, si fonda sulla centralità dell'asse ferroviario ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) in Italia e in particolare sui nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo. Solo alcune di queste tratte risultano completate, come ad esempio il collegamento ad AV/AC Bologna-Napoli. Il Ponte sullo Stretto di Messina realizza il collegamento con la Sicilia, che è la più grande e più popolosa isola del mare Mediterraneo e la seconda di tutta l'Europa, con oltre 5 milioni di abitanti, e che rappresenta una

piattaforma logistica di vocazione naturale al centro del mare Mediterraneo.

Pertanto il Ponte si presenta come un completamento del corridoio paneuropeo n. 1, di assoluta rilevanza per il sistema Paese, in considerazione dell'importanza che riveste il mare Mediterraneo nello scenario del commercio internazionale, come dimostrato anche dalla crescita dei traffici dei *container* attraverso il Canale di Suez tra il 2000 e il 2011. Ci si chiede, pertanto, come si potrebbe realizzare la tanto invocata multimodalità senza colmare questa interruzione di percorso rappresentata dal braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia e su cui dovrebbero correre i treni veloci.

Le ricadute socio-economiche della realizzazione del ponte riguardano l'occupazione, le attività economiche, gli scambi commerciali, l'integrazione e il potenziamento della rete infrastrutturale esistente e anche la credibilità del nostro Paese nella capacità di realizzare una grandissima opera che ci viene invidiata dalle comunità tecnico-scientifiche internazionali.

Fino ad oggi sono stati già spesi per il progetto del ponte e per il mantenimento della società Stretto di Messina Spa circa 383 milioni di euro, su un costo totale dell'opera stimato in circa 7 miliardi di euro. Inoltre, la mancata realizzazione dell'opera porterebbe al pagamento di penali stimate fino a 700 milioni di euro. La somma totale delle risorse spese e della penale supera, pertanto, il miliardo di euro, cifra che corrisponde quasi all'investimento totale per cui lo Stato si era impegnato, poiché l'ulteriore finanziamento sarebbe dovuto gravare su fondi privati.

Pertanto, la mancata realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, prevista dall'articolo 34-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012, comporterebbe una perdita per lo Stato che ha un valore economico pari a quello dell'infrastruttura realizzata, ma senza poter usufruire dell'infrastruttura stessa. A ciò bisognerebbe aggiungere il danno economico, a causa dell'impossibilità di un attraversamento veloce dello Stretto, per tutte le attività com-

merciali, turistiche, agricole e industriali nonché il ritardo di sviluppo di tali imprese. Oltre al danno, quindi, anche la beffa.

Si è poi instaurato un contenzioso amministrativo che si prolungherà nel tempo con ulteriore grave danno economico per lo Stato e con ulteriori enormi vantaggi per il commissario liquidatore della società Stretto di Messina Spa.

La sospensione dei contratti in essere per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente si presenta, quindi, come un'operazione politica inspiegabile, ereditata dal Governo Monti, che potrebbe celare collegamenti tra i cosiddetti « poteri forti », la politica, le banche, la criminalità organizzata e il mondo imprenditoriale.

Certamente, l'intera operazione favorisce la società Impregilo Spa e le imprese dell'ATI vincitrice della gara d'appalto, che incassano le penali senza realizzare i lavori. Sorgono inoltre dubbi sulla casualità della contemporanea fusione per incorporazione della società Salini nell'Impregilo Spa, con la nascita del nuovo gruppo societario Salini Impregilo Spa.

La Commissione che intende istituire la presente proposta di inchiesta parlamentare dovrebbe quindi indagare sugli eventuali soggetti interessati a contrastare la realizzazione del ponte sullo Stretto di

Messina, che pare, come evidenziato, sarebbe un'opera di grande importanza per il nostro paese.

Tra i compiti della Commissione vi sono lo svolgimento di indagini su eventuali irregolarità connesse al perseguimento di interessi privati e su eventuali responsabilità di chi ha assunto decisioni per bloccare la costruzione del ponte, nonché sulle eventuali connessioni tra la sospensione del contratto di appalto, i crediti vantati da istituti bancari verso Impregilo Spa e la fusione per incorporazione della società Salini nell'Impregilo Spa con la nascita del nuovo gruppo societario Salini Impregilo Spa. In merito a questa vicenda, infatti, emergono molti dubbi.

La Commissione deve inoltre indagare nell'eventuale esistenza di ulteriori « poteri forti » e interessi della criminalità organizzata.

Si tratta di questioni importanti che la presente proposta di inchiesta parlamentare intende chiarire anche come atto dovuto nei confronti non solo dei cittadini della Calabria e della Sicilia, ma di tutti i cittadini italiani che, in un momento di crisi occupazionale ed economica come l'attuale, non solo rischiano di perdere una grande opportunità economica ma si vedono anche derisi dai cosiddetti « poteri forti ».

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione).*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della sospensione dei contratti per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) accertare le motivazioni della decisione di sospensione dei contratti di cui all'alinea e di messa in liquidazione della società Stretto di Messina Spa, le conseguenze derivanti da tale decisione sulla finanza pubblica e le eventuali responsabilità politiche ad essa riferibili;

b) accertare l'eventuale esistenza di comportamenti illeciti da parte di soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici o privati partecipanti alla realizzazione o al finanziamento dell'opera in relazione a tale decisione, ovvero di interferenze ricollegabili all'azione di organizzazioni criminali;

c) accertare se in relazione alla medesima decisione si siano verificate irregolarità collegate al perseguimento di interessi particolari di individui ovvero dell'impresa vincitrice della gara di appalto per la realizzazione dell'opera o dei partecipanti al suo capitale sociale;

d) accertare l'eventuale esistenza di connessioni tra la sospensione dei contratti di cui all'alinea e le posizioni creditorie di banche nei riguardi della società Impregilo Spa, capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese affidataria dell'appalto per la realizzazione dell'opera;

e) accertare l'eventuale esistenza di connessioni tra la sospensione dei contratti di cui all'alinea, la loro caducazione e i conseguenti indennizzi erogati a carico del bilancio dello Stato e la fusione per incorporazione della società Salini Spa nella società Impregilo Spa, con la conseguente costituzione della nuova società Salini Impregilo Spa.

2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati circa i risultati della propria attività ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, con cadenza almeno annuale e alla fine dei propri lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## ART. 2.

### *(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### ART. 3.

*(Testimonianze).*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

### ART. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti).*

1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti

relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### ART. 5.

##### *(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.

